



*Il Segretario generale vicario*

Presidente della IX  
Commissione consiliare permanente  
Presidente della IV  
Commissione consiliare permanente  
Presidente della XI  
Commissione consiliare permanente  
Servizio Amministrativo  
Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi  
impatto finanziario delle iniziative  
consiliari"

E p.c. Dirigente  
Area Lavori commissioni

Oggetto: proposta di legge regionale n. 53 del 25 luglio 2023 concernente:


***ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI DOG SITTER***

Si trasmette, in allegato, la proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla IX Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

La XI Commissione consiliare permanente interpellata esprimerà il parere nei termini indicati dall'articolo 58 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Ing. Vincenzo Ialongo



Il funzionario titolare di P.O.  
(Dott. Maurizio Bonuglia)

Firmato digitalmente da: Maurizio  
Bonuglia  
Data: 26/07/2023 16:53:36

Allegati: 01 (uno)

Class. 2.5



Via della Pisana, 1301 00163 Roma

Tel. 06 65937087 Mail: segreteriagenerale@regione.lazio.it Pec: segreteriagenerale@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

# **PROPOSTA DI LEGGE**

## **N. 53 del 25 luglio 2023**

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**CORROTTI, NICOLAI, IANNARELLI, PALAZZI, MAURA, MARI,  
SAVO, CERA, ROTONDI, GRASSELLI, PATERNA e TRIPODI**

***ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI DOG SITTER***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

Proposta di legge regionale recante:

“Istituzione dell'elenco regionale dei dog sitter”

Laura Corrotti

Firmato digitalmente da:  
Alessia Savo  
Data: 24/07/2023 16:03:58

Firmato digitalmente da: Laura  
Corrotti  
Data: 24/07/2023 12:31:45

Firmato digitalmente da:  
Michele Pasquale Nicolai  
Data: 24/07/2023 14:57:53

Firmato digitalmente da: Edy Palazzi  
Data: 24/07/2023 15:29:38

Firmato digitalmente da: M.  
Chiara Iannarelli  
Data: 24/07/2023 15:25:08

Firmato digitalmente da:  
Daniele Maura  
Data: 24/07/2023 15:44:07

Firmato digitalmente da: Micol  
Grasselli  
Data: 25/07/2023 10:54:47

Firmato digitalmente da:  
Emanuela Mari  
Data: 24/07/2023 15:52:43

Firmato digitalmente da: Flavio  
Cera  
Data: 24/07/2023 16:28:54

Firmato digitalmente da:  
Marika Rotondi  
Data: 25/07/2023 10:48:18

Firmato digitalmente da:  
Valentina Paterna  
Data: 25/07/2023 11:05:37

Firmato digitalmente da: Orlando  
Tripodi  
Data: 25/07/2023 13:03:35



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **Art. 1**

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto delle proprie competenze, con particolare riferimento alla materia delle professioni, promuove:

- a) la valorizzazione delle competenze dei soggetti che svolgono professionalmente attività di assistenza degli animali da affezione;
- b) la tutela ed il benessere degli animali da affezione;
- c) le azioni tese a favorire l'equilibrio psico-fisico degli animali da affezione;
- d) il possesso responsabile degli animali da affezione.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **Art. 2**

(Elenco regionale)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce presso l'Assessorato competente in materia di lavoro l'elenco regionale dei dog sitter. Tale elenco ha funzione esclusivamente ricognitiva.
2. Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1, le imprese e le ditte individuali di cui al codice Ateco 96.09.04 con attività prevalente di dog sitter e regolarmente iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA). Costituiscono requisito per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, l'assenza di precedenti penali per delitti contro gli animali ed il conseguimento presso strutture accreditate di attestati di idonei corsi di formazione non inferiori a sessanta ore comprensive della parte teorica e del tirocinio o, alternativamente, la qualifica di educatore cinofilo, di istruttore cinofilo e di addestratore riconosciuti dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).
3. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle disposizioni statali vigenti.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

### **Art. 3**

(Compiti della Giunta regionale)

1. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, informata la commissione consiliare competente in materia di lavoro, la Giunta regionale adotta un provvedimento teso a definire:

a) le modalità di redazione, gestione e aggiornamento annuale

dell'elenco di cui all'articolo 2;

b) le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco;

c) le modalità di controllo e le cause di cancellazione.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

#### **Art. 4**

(Clausola invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri diretti o indiretti a carico del bilancio regionale.
2. L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **Art. 5**

(Entrata in vigore)

1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.





CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## RELAZIONE

Il nostro Paese è al secondo posto in Europa per il possesso di animali da compagnia; secondo un rapporto del Censis del 2019, in Italia gli animali domestici sono circa 32 milioni, di cui 7 milioni di cani e 7,5 milioni gatti. In termini percentuali, gli animali domestici sono presenti nel 52% delle nostre case, cifra che sale al 68% tra i single. Secondo l'ANMVI (Associazione nazionale medici veterinari italiani), i proprietari di animali over 65 sono saliti dal 21% a quasi il 24% del totale negli ultimi sette anni, facendo emergere anche il ruolo sociale degli animali, la cui funzione tende a compensare la solitudine.

Si stima che in Italia il comparto economico, comprendendo anche le spese veterinarie ed il settore del pet food, sia di circa 5 miliardi di euro, con un tasso di crescita del 12% negli ultimi tre anni.

Negli ultimi anni, ha conosciuto un notevole sviluppo la figura dell'operatore di attività di addestramento, ludico-educative e custodia degli animali da affezione, tanto che secondo le stime di alcune associazioni attive nel settore della difesa degli animali si calcola la presenza di circa 54.000 operatori, meglio noti come dog sitter. Solo nel Comune di Roma se ne contano circa 3500.

Sempre più operatori frequentano appositi corsi di formazione cinofila organizzati da docenti accreditati, coadiuvati da veterinari e comportamentisti, al termine dei quali vengono rilasciati appositi diplomi.

Ciò nonostante, la professione di "dog sitter", pur essendo riconosciuta come forma di lavoro, essendo presente nei codici Ateco, non ha ancora una tutela giuridica che possa salvaguardare, sia la tutela del benessere degli animali che i proprietari ed i veterinari.

La presente proposta di legge intende istituire presso l'Assessorato competente in materia di lavoro un elenco regionale dei dog sitter in modo da fornire ai proprietari i nominativi di operatori formati professionalmente.

L'art. 1 definisce l'oggetto e le finalità della proposta, l'art. 2 istituisce l'elenco regionale e definisce chi può iscriversi. L'articolo 4 definisce le modalità operative, demandando ad apposito regolamento di Giunta le modalità di gestione, aggiornamento, controllo del regolamento.

L'art.4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, in quanto all'attuazione della legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, finanziarie già previste a legislazione vigente. Infatti l'istituzione dell'elenco regionale ha solo finalità ricognitive e sarà gestito dalle strutture amministrative della Giunta senza ulteriori oneri a carico del bilancio.

L'art. 5, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.